# REGOLAMENTO (CE) N. 1034/95 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 maggio 1995

## recante apertura di una gara semplice per la vendita all'esportazione di alcoli di origine vinica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che ingenti quantitativi di alcoli « di gusto sgradevole », i quali costituiscono sottoprodotti della fabbricazione di alcole neutro di origine vinica, sono immagazzinati in Italia; che, dato il costo di magazzinaggio di tali alcoli, è opportuno aprire una gara semplice per smerciarli;

considerando che si presenta l'opportunità di vendere tali alcoli per un'utilizzazione industriale nei paesi del Magreb; che, dato l'alto tasso di metanolo e di acidità di tali alcoli, è necessario sottoporli a rettifica per permetterne l'impiego a scopo industriale;

considerando che è opportuno garantire la non perturbazione del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche mediante la costituzione di una cauzione di buona esecuzione e un dispositivo di controllo specifico;

considerando che i prezzi d'offerta espressi in ecu/hl, presentati nel quadro delle gare di alcole di origine vinica, devono ter conto di eventuali cambiamenti del regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (7);

considerando che è opportuno applicare i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione (8) per convertire in monete nazionali gli importi dei pagamenti e delle cauzioni previsti a titolo della gara in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita, mediante gara semplice n. 174/95, di un quantitativo totale di 40 000 hl di alcole a 100 % vol ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, da considerare come sottoprodotti della fabbricazione di alcole neutro di origine vinica.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione, fuori dalla Comunità europea, nei paesi del Magreb (Marocco, Algeria, Tunisia);

— deve essere rettificato nella Comunità;

— deve essere utilizzato nei paesi summenzionati esclusivamente per fini industriali e/o nel settore cosmetico e/o farmaceutico; è rigorosamente vietata l'utilizzazione nella fabbricazione di bevande alcoliche e di aceto.

*Articolo 2*

La localizzazione e i riferimenti dei depositi, il volume d'alcole contenuto in ciascun deposito, il titolo alcolometrico dell'alcole e talune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

La vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da 10 a 18 e da 30 a 38.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(4) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
(5) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(8) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

Tuttavia :

— per essere ricevibile, l'offerta deve indicare l'utilizzazione precisa dell'alcole ;

— in deroga all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 377/93, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, può decidere, in considerazione delle offerte presentate ed eventualmente del tipo di utilizzazione finale previsto per l'alcole, di dare o non dare seguito all'offerta ;

— l'alcole deve essere utilizzato entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro ;

— il ritiro degli alcoli è subordinato all'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato, all'impegno dell'aggiudicatario di rispettare tale destinazione nonché all'impegno vincolante degli utilizzatori finali degli alcoli in cui si precisa che essi saranno esclusivamente utilizzati ai fini previsti nei paesi terzi interessati.

*Articolo 4*

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 377/93, l'utilizzazione ai fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale se :

— sono state fornite le prove di arrivo a destinazione e dell'utilizzazione degli alcoli rettificati ai fini previsti ;

— sono state giustificate le perdite di alcole a seguito delle operazioni di rettificazione degli alcoli « di gusto sgradevole » ;

— sono stati distrutti, sotto il controllo dell'autorità competente, i sottoprodotti della rettificazione.

*Articolo 5*

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3002/92 [1] e (CEE) n. 2220/85 [2] della Commissione.

*Articolo 6*

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro della gara indetta dall'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

2. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, per i quantitativi di alcole non esportati entro il 31 dicembre 1995 è incamerata la cauzione di buona esecuzione limitatamente a un importo pari a 12,08 ECU/hl di alcole a 100 % vol.

*Articolo 7*

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti :

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della qualità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

*Articolo 8*

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole situato nelle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto della gara prevista all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo d'intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
[2] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

## GARA SEMPLICE N. 174/95 CE

### I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

| Stato membro | Ubicazione | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 | Tipo di alcole |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | Enodistil SpA | | 500 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Vinum SpA | | 500 | 35 + 36 | Gusto sgradevole |
| | Distercoop Scrl | | 800 | 39 | Gusto sgradevole |
| | Italcol SpA | | 800 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Tampieri SpA | | 1 900 | 35 + 39 | Gusto sgradevole |
| | F. Palma SpA | | 4 900 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Mazzari SpA | | 3 300 | 35 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Ge.Dis SpA | | 300 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Lav. Soc. Vinacce SpA | | 1 900 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Bertolino SpA | | 900 | 35 + 36 | Gusto sgradevole |
| | Dicovisa Scrl | | 500 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Caviro Scrl | | 1 000 | 35 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Neri Srl | | 3 550 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Enalco Srl | | 800 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Bonollo SpA | | 4 630 | 35 + 39 | Gusto sgradevole |
| | F. Lli Balice SpA | | 1 050 | 35 | Gusto sgradevole |
| | G. de Luca Sas | | 500 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Rodi San Severo Srl | | 3 900 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | F. Lli Russo Snc | | 820 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Kronion Scrl | | 350 | 35 + 39 | Gusto sgradevole |
| | G. di Lorenzo Srl | | 1 850 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |

| Stato membro | Ubicazione | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 | Tipo di alcole |
|---|---|---|---|---|---|
| | Canellese Bocchino SpA | | 100 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Aniello Esposto Srl | | 450 | 35 | Gusto sgradevole |
| | Sapis SpA | | 300 | 39 | Gusto sgradevole |
| | Sasriv SpA | | 1 700 | 35 + 36 + 39 | Gusto sgradevole |
| | Di Trani SpA | | 2 700 | 35 + 36 | Gusto sgradevole |
| | Totale | | 40 000 | | |

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in moneta nazionale, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite in particolare da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 40 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 174/95 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 29. 5. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 174/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93 e all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — EIMA Via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 72,45 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

*ALLEGATO II*

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI/E/2 (all'attenzione dei sig. Chiappone/Van der Stappen)

— per telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— per telefax : 32-2-295 92 52

*ALLEGATO III*

**Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 1034/95**

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :

— Data dell'aggiudicazione :

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

| Numero della partita | Quantità in ettolitri | Ubicazione dell'alcole | Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna |
|---|---|---|---|
| | | | |